

**NORME RIGUARDANTI I CANI O ALTRI ANIMALI NELLA SPIAGGIA**  
**Regolamento sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative – Art.3**  
**comma 2 e Art.5 comma 3.a**

- Durante la stagione balneare sulla spiaggia è vietato: a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, salvo quanto previsto dal punto a) del comma 3 dell'art.5 ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio ed indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia: i conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio.
  
- Il Concessionario della spiaggia ha la facoltà di accogliere i cani o altri animali di piccola taglia, provvisti di museruola e guinzaglio, che dovranno essere sistemati nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati. Il cane dovrà essere portato in braccio dal padrone fino all'ombrellone assegnato ove sarà presente una ciotola d'acqua e dovrà essere sempre mantenuto al guinzaglio sotto l'ombrellone; in particolare in nessun caso il padrone potrà condurre il cagnolino sulla battigia, nel mare, nei locali ove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che in nessun caso potranno essere lasciati sulla spiaggia.